

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dichiarazioni. La compilazione del quadro SY da parte del datore di lavoro

Assegni familiari, esclusa la ritenuta sui pignoramenti

Nel 770 vanno indicati i dati del creditore pignoratizio**Barbara Massara**
Nevio bianchi

Il **quadro SY** è l'ultimo prospetto aggiunto, nel 2011, al modello 770 ed è finalizzato alla indicazione delle somme oggetto di **pignoramento** trattenute "al" e "dal" sostituto di imposta che presenta la dichiarazione.

Deriva dal nuovo sistema di gestione delle somme oggetto di pignoramento disciplinato dall'articolo 19 del D.L. n. 78/2009, che prevede i seguenti nuovi obblighi da parte del terzo erogatore, avente qualifica di sostituto:

- effettuare una ritenuta del 20% sulle somme pagate attraverso pignoramenti a condizione che il reddito oggetto dell'originario credito sia assoggettabile a ritenuta alla fonte come previsto dal capo III del Dpr 600/1973 e che il creditore pignoratizio sia un soggetto Irfpe;
- emettere entro l'ordinario termine (28 febbraio dell'anno successivo) una certificazione intestata al creditore pignoratizio in carta libera in cui indicare le somme pagate nell'anno e le relative ritenute effettuate nonché versate (pari al 20% e pagate nell'F24 utilizzando il codice tributo 1049);

■ dichiarare nel modello semplificato 770 le somme pagate ai creditori pignoratizi a fronte dei pignoramenti nonché le eventuali ritenute effettuate.

La sezione I

La prima sezione del quadro è riservata al sostituto d'imposta che in qualità di terzo erogatore abbia effettuato pagamenti in favore del creditore pignoratizio, mediante pignoramento della somma a danno del debitore principale (ad esempio mediante trattenuta in busta paga della somma oggetto di pignoramento). La compilazione è obbligatoria solo se il sostituto sia tenuto, per altri motivi, a presentare la presenza nel modello anche di altri quadri e non solo del quadro SY.

I dati

I dati da indicare sono limitati, in quanto comprendono il codice fiscale del debitore principale (dipendente pignorato, casella 1) e del creditore pignoratizio (colui che ha ricevuto i pagamenti, casella 2), l'importo delle somme corrisposte (casella 3) e le eventuali ritenute applicate (20% casella 4). La casella 5 (ritenute non operate) dovrà invece essere barrata nei casi in cui il terzo erogatore sostituto non abbia effettuato e versato la ritenuta fiscale, sebbene sia comunque tenuto a certificare l'ammontare corrisposto a mezzo pignoramento.

È il caso di quei pagamenti che si riferiscano a un reddito

originario non assoggettabile a ritenuta alla fonte ai sensi del capo III del Dpr 600/1973. Ricordiamo al riguardo che il sostituto non ha l'onere di fare alcuna indagine sulla natura del reddito oggetto di pignoramento, ed è pertanto sempre obbligato a effettuare la ritenuta, salvo si tratti di pignoramenti in favore dell'esattoria o che il creditore abbia espressamente richiesto la non applicazione della ritenuta in quanto il reddito originario non era assoggettabile a ritenuta alla fonte.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro SY in presenza di somme pignorate per assegni familiari, l'agenzia delle Entrate nella circolare 8/2011, ha precisato che nel caso in cui nell'atto di pignoramento notificato al sostituto le somme indicate non siano distinte tra quota da trattenere a titolo di assegno

di mantenimento per l'ex coniuge e quota a titolo di assegno alimentare per i figli, il sostituto non deve effettuare la ritenuta del 20% ma è comunque obbligato alla compilazione del quadro nel quale dovrà barrare la casella 5 (ritenute non operate).

Se invece il sostituto, è a conoscenza dell'esatta quota spettante all'ex coniuge, non dovrà presentare il quadro SY in quanto in questi casi si applicano «le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di redditi», e cioè per redditi assimilati al lavoro dipendente. Per questi redditi quindi dovrà essere compilato il modello Cud e conseguentemente devono essere riportati nella "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati" del modello 770.

La sezione II

Questa sezione dovrà essere compilata dal sostituto d'imposta che, in qualità di debitore principale, abbia subito pignoramenti nel 2010. Dovrà essere indicato il codice fiscale del creditore pignoratizio, le somme erogate e la loro tipologia sulla base della loro classificazione indicata nelle istruzioni.

La sezione III

L'ultima sezione è invece dedicata alle banche e alle poste per indicare la ritenuta del 10% effettuata ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 78/2010 ai destinatari di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

**Quadro SY**

● Il quadro SY del modello 770 ospita tutti i dati relativi ai pignoramenti eseguiti. L'obiettivo è quello di fornire all'amministrazione finanziaria tutte le informazioni per tracciare i pagamenti effettuati tramite pignoramento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola**01 | I CHIARIMENTI**

Con due chiarimenti dell'Economia a un question time (mercoledì), è stato evidenziato che società le quali realizzano pubblicità online per la determinazione dei prezzi di trasferimento possono ricorrere ai normali metodi di documentazione ma devono applicare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti.

È stato sottolineato, inoltre, che stanno per essere decise le modalità con cui nascerà il nuovo

«spesometro della pubblicità»

02 | IL CONTESTO

Per le imprese della pubblicità online e dei servizi ausiliari, il comma 177 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede attualmente l'applicazione di indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di tali società, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del D.L. 269/2003

La novità. La risposta dell'Economia

Presto lo spesometro per gli acquisti di pubblicità online

Benedetto Santacroce
Franco Vernassa

Le società che realizzano **pubblicità online** non devono, ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, utilizzare procedure speciali, potendo ricorrere ai normali metodi di documentazione (Tp documentation o ruling internazionale), pur dovendo applicare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti.

Sul piano della tracciabilità delle singole operazioni di acquisto online stanno per essere decise le modalità con cui nascerà il nuovo "spesometro" della pubblicità.

Questi sono i due chiarimenti contenuti nella risposta del ministero dell'Economia e finanze al question time 5-03219 presentato dall'onorevole Marco Causi.

Dalla stessa risposta si ha, inoltre, notizia che alcune imprese che svolgono attività di raccolta di pubblicità online e di servizi ausiliari si sono già attivate presentando all'agenzia delle Entrate procedure di ruling internazionale sulle specifiche transazioni intercompany.

Per le imprese o per le loro stabili organizzazioni che operano nel settore della raccolta di pubblicità online e dei servizi ausiliari, il comma 177 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che - ai fini della normativa in materia di transfer price per le operazioni intercompany ex articolo 110, comma 7 del Tuir - si applicano indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di tali società, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del D.L. 269/2003.

Il ministero chiarisce che, al fine di dare esecuzione alla norma, non è necessario provvedere a particolari e nuove procedure. Ovviamente la scelta di ricorrere a un ruling (come già fatto da alcune imprese) consente di proporre, e quindi concordare con l'Agen-

zia, criteri che siano più idonei a rappresentare la specifica attività, non essendo del tutto chiaro il dettato normativo.

Pertanto, le imprese sono libere di adottare metodi di documentazione in linea con quelli tradizionali, ma devono verificare con attenzione la conformità dei criteri economici utilizzati rispetto allo "spirito" della norma che cerca di tassare in modo più puntuale la raccolta che si realizza in Italia.

Con riguardo alla disposizione contenuta nel comma 178 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che prevede la tracciabilità degli acquisti di pubblicità online e dei servizi ausiliari, il ministero, su indicazio-

LEGGE DI STABILITÀ

Ai fini del transfer price per le imprese operanti nel settore si applicano indicatori di profitto diversi rispetto ai costi

ne dell'agenzia delle Entrate, riferisce invece che sono in fase avanzata i contatti con le associazioni di categoria per la definizione delle modalità tecniche di trasmissione necessarie per l'avvio dei flussi informativi richiesti dalla norma.

Questa precisazione ha due conseguenze. La prima è che la norma si conferma del tutto operativa già a decorrere dall'1° gennaio 2014. La seconda è che l'Agenzia sta lavorando con le associazioni di categoria degli operatori finanziari per mettere in piedi il sistema con cui tutti i pagamenti fatti dagli acquirenti di servizi di pubblicità online siano direttamente trasmessi al fisco per un puntuale monitoraggio.

Sulla prima conseguenza è da ricordare che tutti coloro che acquisiscono servizi di pubblicità online devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili mediante i quali sia possibile risalire al beneficiario del pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assonime. Strumenti finanziari partecipativi

Sfp ai dipendenti con dividendo ma senza voto

Angelo Busani

La questione della legittimità dell'emissione di uno strumento finanziario partecipativo (**Sfp**) per attribuirlo ai dipendenti della società emittente, al fine di renderli partecipi del risultato d'esercizio, è stata affrontata da Assonime nella pubblicazione denominata «Il caso n. 6/2014».

Si tratta, in altri termini, di un'alternativa alla metodologia delle stock option, perché non comporta manovre sul capitale della società emittente; infatti, ciò che differenzia le due ipotesi è il fatto che, mentre l'emissione di Sfp in favore dei soci e dei terzi implica necessariamente l'apporto di una qualche utilità da parte dello strumentista in favore della società emittente, l'attribuzione degli Sfp al dipendente invece trova la sua causa nel rapporto di lavoro tra lo strumentista stesso e l'emittente e non richiede alcun apporto specifico da parte del dipendente assegnatario dell'Sfp.

In particolare, l'ipotesi validata da Assonime è quella di un Sfp dotato delle seguenti caratteristiche:

- a) attribuisce un diritto al dividendo;
- b) non conferisce diritti di voto;
- c) non è trasferibile a terzi;
- d) è soggetto a decadenza a fronte dell'uscita del dipendente dalla società;
- e) è riscattabile in ogni momento e per qualsiasi causa dalla società stessa a un prezzo predefinito.

La norma di riferimento è l'articolo 2349, comma 2, del Codice civile, per il quale l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di «strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

esso attribuiti discenda direttamente dal contratto sociale, nel senso che deve essere configurato al pari dei diritti che caratterizzano la partecipazione degli azionisti; in altri termini, il diritto patrimoniale può ritenersi "partecipativo" proprio soltanto quando attribuisca la forma di partecipazione al risultato economico d'esercizio tipicamente spettante all'azionista, soggetta alla medesima disciplina legale e convenzionale.

Relativamente poi alla possibilità che l'Sfp sia privo del diritto di voto, si deve osservare che sia la disciplina generale degli Sfp prevista dall'articolo

IL CONTRATTO

La peculiarità è la condivisione del risultato economico di esercizio al pari dell'azionista

lo 2346, comma 6, del Codice civile, sia quella speciale prevista per l'assegnazione degli Sfp ai dipendenti della società emittente, precludono espressamente la possibilità di incorporare nello strumento stesso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

È fatto salvo solo quanto previsto dall'articolo 2351, comma 6 del Codice civile, in base al quale gli strumenti finanziari possono essere dotati del diritto di voto solo su argomenti specificamente indicati e, in particolare, può essere ad essi riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Il quadro**01 | IL CODICE CIVILE**

Secondo l'articolo 2349, comma 2 del Codice civile l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di «strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti»

02 | AL DIPENDENTE

L'attribuzione degli Sfp al dipendente trova la sua causa nel rapporto di lavoro tra lo strumentista stesso e l'emittente e non richiede alcun apporto specifico da parte del dipendente assegnatario dell'Sfp

La comunicazione. In caso di morte del lavoratore

Il modello censisce anche gli eredi

Maria Rosa Gheido

In caso di **decesso del lavoratore** dipendente il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve procedere a modalità di tassazione e certificazione diverse a seconda che si tratti di somme corrisposte al lavoratore deceduto o di importi corrisposti agli eredi o, comunque, agli aventi diritto. Ciò comporta il rilascio di una duplice certificazione (Cud): una in capo al lavoratore e una per ciascuno degli eredi e, conseguentemente, l'indicazione nella scheda del modello 770 semplificato dei dati di tutti i soggetti che hanno percepito detti importi. La certificazione intestata al lavoratore deceduto ne riporta i dati anagrafici e comprende gli importi già riscossi dal lavoratore, quelli non ancora incassati ma già assoggettati a ritenuta da parte del datore, nonché le ritenute operate e le detrazioni spettanti fino alla data del decesso. A favore degli eredi il sostituto provvede a liquidare la retribuzione relativa al mese in

cui è avvenuto il decesso, i ratei di mensilità aggiuntive e premi in corso di maturazione, gli eventuali arretrati spettanti e qualsiasi emolumento a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto ma non ancora liquidato.

Gli importi corrisposti agli eredi o aventi diritto sono assoggettati a tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del 23% e sono certificati a nome di ciascuno di essi indicandolo, nella parte A i dati anagrafici dell'eredità. Al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto, sono indicate le somme imponibili a ciascuno corrisposte, mentre la ritenuta operata è esposta nel punto 5. Nelle annotazioni, con il codice AB, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che si tratta di redditi per i quali l'eredità non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione. Trattandosi di tassazione separata, infatti, è il modello 770 compilato dal sostituto a informare l'agenzia delle Entrate de-

gli importi erogati per la successiva, definitiva, liquidazione.

Un po' diverso è il caso del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso che, seppure corrisposte agli eredi sono soggette a tassazione ordinaria con le

IL PERCORSO

Gli importi corrisposti soggetti a tassazione separata al 23%
Il sostituto non è obbligato a fare i conguagli del 730

modalità che si sarebbero seguite se l'importo fosse stato corrisposto al lavoratore. Si ricorda che l'articolo 2122 del Codice civile stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il

secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità sono attribuite secondo la successione legittima salvo che il lavoratore ne abbia disposto con testamento.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede il sostituto deve indicare al punto 512 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 414 a 511. Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al Tfr o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 513 e 514. Il decesso del lavoratore fa venire meno l'obbligo del sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 770. In tal caso, nel modello 770 devono essere compilati i punti da 147 a 195, indicando nel punto 147, con la lettera C, che il conguaglio non è stato effettuato a seguito del decesso del lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASTER PROFESSIONALE 2014-2015		1° GIORNATA Ottobre 2014	2° GIORNATA Novembre 2014	3° GIORNATA Gennaio 2015	4° GIORNATA Febbraio 2015	5° GIORNATA Marzo 2015	6° GIORNATA Aprile 2015	VIDEOCONFERENZA Maggio 2015
APPROFONDIMENTO	AGGIORNAMENTO	COMPENSAZIONI, VERSAMENTI E RISCOSSIONE La gestione del debito fiscale: dalle nuove regole in tema di compensazioni alla dilazione dei ruoli esattoriali Aspetti sanzionatori e procedure di regolarizzazione Visto leggero e visto pesante: adempimenti e responsabilità	LA DIFESA FUORI DAL PROCESSO NEGLI ACCERTAMENTI FISCALI L'interello come soluzione preventiva Il contraddittorio: funzione, gestione e possibili vizi Regole procedurali e illegittimità derivata degli atti La preclusione probatoria per i documenti non esibiti Focus istituti deflativi	LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER FARE IMPRESA E FORME ASSOCIATIVE Società semplificate e reti d'impresa Associazioni in partecipazione, RTI e imprese familiari Società tra professionisti Scelte a confronto: aspetti civilistici, fiscali e di bilancio	LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA Capitali di terzi, finanziamenti e capitalizzazione dei soci I nuovi strumenti finanziari per le imprese medio-piccole Scelte a confronto: aspetti civilistici, fiscali e di bilancio	LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI SUL BILANCIO 2014 Procedure per i controlli sui bilanci alla luce dei nuovi OIC Attività di revisione sulle aree critiche del bilancio Gestione delle carte di lavoro	ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI Dichiarazioni 2015: liquidazioni automatizzate, studi di settore, redditometro e società di comodo Le dichiarazioni come possibili fonti d'innescio dei controlli Gli effetti dell'evoluzione del sistema sanzionatorio sulle violazioni dichiarative	UNICO 2015 PERSONE FISICHE Analisi delle dichiarazioni dei redditi 2015 — Deduzioni e detrazioni fiscali — Studi di settore — Fiscalità estera in dichiarazione Tutto questi
		PROVVEDIMENTI ESTIVI E ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE - 1° Parte Quadro delle semplificazioni tributarie per il 2014 Detassazione degli investimenti e agevolazioni alle imprese Società a capitale ridotto Voluntary disclosure delle attività estere Nuovo regime delle rendite finanziarie	PROVVEDIMENTI ESTIVI E ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE - 2° Parte Imprese minori: nuova IRI e regime forfettario di tassazione del reddito Riforma del catasto Fiscalità indiretta nei trasferimenti immobiliari Tassazione locale degli immobili Nuovi indirizzi per controlli, accertamenti e sanzioni	LEGGE DI STABILITÀ E NOVITÀ FISCALI 2015 Guida operativa ai decreti di fine anno Il punto sull'attuazione della delega fiscale Abuso del diritto ed elusione fiscale: regole 2015 e casi operativi	LA GESTIONE IVA 2015: NOVITÀ E SCADENZE DICHIARATIVE Impatto delle semplificazioni 2015 sugli adempimenti IVA Dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA Omessi versamenti: conseguenze amministrative e penali. Possibili regolarizzazioni Novità IVA nelle operazioni con l'estero: prese di posizione della corte UE e recepimento in Italia	IL BILANCIO 2014. NUOVI OIC E GLI OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE Guida alla redazione del bilancio d'esercizio 2014 Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa: soluzioni ai casi critici Nuovi OIC: analisi degli interventi e riflessi operativi Funzione del Collegio sindacale: considerazioni pratiche	UNICO 2015 PER LE SOCIETÀ Dall'utile di bilancio al reddito tassabile: determinazione del reddito d'impresa tra novità e conferme Gestione in dichiarazione delle operazioni straordinarie Tassazione IRAP: le principali novità	

OLTRE ALL'AGGIORNAMENTO ANCHE L'APPROFONDIMENTO

Didactica Professionisti in collaborazione con EUTEKNEFORMAZIONE

Partner e Sponsor: DRC NETWORK IT sistemi Professione Informatica

DA OTTOBRE AD APRILE IN OLTRE 15 SEDI IN TUTTA ITALIA
Bologna • Cagliari • Caserta • Firenze • Jesi • Livorno • Novara • Palermo • Pescara
Pisa • Roma • Sassari • Siena • Trani • Treviso • Verona

TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI PER ISCRIZIONI ENTRO L'11 AGOSTO 2014
 ▶ Abbonamento gratuito a 2 riviste online Eutekne (valido fino al 31 dicembre 2014)
 ▶ Abbonamento gratuito al quotidiano online Eutekne.info (valido fino al 31 dicembre 2014)
 ▶ Bonus di € 100,00 per l'attivazione dell'abbonamento a Sistema Integrato Eutekne